



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 aprile 2015:

LEGGE 11 maggio 2015 N.67

LEGGE DI SPESA PLURIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 62 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.219

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 62 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2015 e Bilanci Pluriennali 2015/2017", al fine di finanziare la completa progettazione e la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche ritenute strategiche e prioritarie, sia per lo sviluppo e l'ammodernamento del Paese che per conseguire la razionalizzazione della spesa pubblica, individuate nel piano pluriennale degli investimenti approvato con Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 22 dicembre 2014, con particolare riferimento alla realizzazione del Campus Scolastico a Fonte dell'Ovo, del Polo della Sicurezza, dei Parcheggi di Piazzale Giangi in Città e di Borgo Maggiore e della nuova sede di San Marino RTV, nonché alla ristrutturazione del nuovo Polo Servizi di Valdragone, i cui costi e tempi di attuazione implicano impegni pluriennali eccedenti le disponibilità annualmente previste a bilancio, il Congresso di Stato è autorizzato a ricorrere a fonti straordinarie di finanziamento come meglio specificato nei successivi articoli.

Art.2

(Entità del finanziamento)

1. L'ammontare totale dell'indebitamento pubblico a medio e lungo termine derivante dal finanziamento di cui al superiore articolo non potrà superare il tetto massimo di euro 30.000.000,00=(trentamiloni/00).

Art.3

(Modalità del finanziamento)

1. Le modalità finanziarie e gestionali dell'operazione d'accesso al mercato dei capitali, interni od esteri, stabilite all'articolo 62, comma 1, lettera c), della Legge n.219/2014 saranno comunicate per la presa d'atto al Consiglio Grande e Generale.

Art.4

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri finanziari posti a carico dell'esercizio finanziario del corrente anno troveranno copertura attraverso il ricorso al capitolo 1-3-2762 "Interessi passivi su finanziamento per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico".

Art.5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini